

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 30° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 SETTEMBRE 1984

Presidenza del Presidente VASSALLI

#### INDICE

##### In sede deliberante

«Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale» (285), d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri

**(Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento) (Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... Pag. 10

«Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana» (467), approvato dalla Camera dei deputati **(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 3, 4, 8 e *passim*

BATTELLO (PCI) ..... 4, 9, 10

LEONE (Misto) ..... 4, 10

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia* ..... 8, 9, 10

«Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari» (807)

**(Seguito della discussione e rinvio)**

PRESIDENTE ..... 2, 3

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia* ..... 2

*I lavori hanno inizio alle ore 11,50.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari» (807)**

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Ulteriore proroga della legge 21 dicembre 1977, n. 907, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari».

Onorevoli senatori, ricorderete che questo disegno di legge era stato già oggetto di esame da parte di questa Commissione. Infatti vi era stata una mia breve relazione favorevole all'approvazione del provvedimento e vi era stato peraltro un inizio di discussione nella quale da parte di alcuni senatori era stata sottolineata la necessità (come durante la precedente legislatura) di conoscere ulteriori dati, più precisi, circa il modo con cui queste deroghe avevano funzionato. Siccome siamo appena alla ripresa dei nostri lavori dopo la pausa estiva, il Governo si riserva di presentare questi dati ulteriori che gli erano stati richiesti in una seduta successiva, per cui proporrei di rinviare l'ulteriore esame in questa materia, nonostante il suo carattere urgente.

Come ricorderanno gli onorevoli senatori, l'ultima seduta venne rinviata per il lavoro ingente che era all'ordine del giorno dell'Aula. In quella occasione venne stabilito che il sottosegretario Cioce avrebbe fornito alla Commissione i dati sui lavori eseguiti con le procedure adottate ai sensi della legge n. 967 del 1977 (che è appunto la legge che propone la proroga) nonché sulle prospettive ulteriori di intervento del Ministero in materia.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente onorevoli senatori, si tratta di un provvedimento che ha, dal punto di vista dell'amministrazione, un rilevante valore per cui viene ritenuto utile e necessita di una tempestiva approvazione. Siccome i senatori della Commissione giustizia hanno richiesto – credo legittimamente – di conoscere, in termini appropriati ed esaurienti, le quantità applicative, credo che sia opportuno fornire loro una risposta. Tuttavia, essendo stato invitato in questa Commissione all'ultimo momento, a causa di una indisposizione improvvisa del senatore Cioce, non mi sono potuto procurare questi dati, per cui ritengo che sia opportuno rinviare l'esame di questo provvedimento al fine di poter soddisfare le richieste degli onorevoli senatori.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

**«Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana» (467)**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il secondo punto all'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa il 25 luglio scorso. Ricordo che su questo disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella precedente legislatura, quale relatore ho svolto in precedenza una sommaria esposizione (lo dico a mia ammenda) e, pur essendo ritenuta urgente la sua approvazione, ne abbiamo rinviato l'esame a causa del lavoro dell'Aula negli ultimi giorni di luglio.

I senatori della Commissione giustizia accettarono questa sia pur breve relazione su una materia così importante, ma anche in quella circostanza si riservarono, senza chiedere peraltro ulteriori informazioni, di poterla esaminare e discutere in una seduta successiva; quindi non vi sono stati altri interventi se non quelli diretti a richiedere il rinvio dell'esame del provvedimento.

Non ritengo di dover riassumere ulteriormente la mia relazione in quanto tutti i senatori hanno a disposizione il testo della relazione governativa che accompagna il disegno di legge presentato alla Camera dei deputati, la quale è estremamente analitica e spiega le ragioni delle modificazioni, veramente importanti e lungamente meditate, sia della Raccolta ufficiale degli atti normativi sia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il duplice scopo di questo disegno di legge è di alleggerire la *Gazzetta Ufficiale* di una serie di pubblicazioni, spesso incoerenti, inutili o di minor rilievo per la generalità dei cittadini e di unificare anche le procedure nella scelta dei provvedimenti di questo tipo, di origine ministeriale, da farsi nella *Gazzetta Ufficiale*, perchè si è notato che, per il passato, provvedimenti provenienti da un Ministero si comportavano in un modo diverso. Inoltre - questo è il lato più significativo ed innovativo - si compie una operazione di grande rilievo diretta ad includere nella Raccolta ufficiale e nella *Gazzetta Ufficiale* quei provvedimenti che, viceversa, oggi non vengono inclusi in queste pubblicazioni nonostante siano di grandissima importanza per l'esatta comprensione della legge.

Si tratta, quindi, di un disegno di legge importante per la conoscenza generale delle leggi da parte di tutti i cittadini e degli interpreti; infatti non solo prevede la pubblicazione del testo integrale delle sentenze della Corte costituzionale, ma prevede, soprattutto, la pubblicazione - sia pure da stabilirsi con particolari procedure - di tutte quelle leggi alle quali siamo abituati a vedere continui richiami nella legislazione che ogni giorno di più si accavalla e, quindi, a poterne comprendere l'esatto contenuto, sia per l'interprete sia per il cittadino

comune. Serve, inoltre, ad agevolare la conoscenza di quegli sviluppi in relazione all'interpretazione ed applicazione delle leggi che, spesso, sono emanate in forma di circolari importantissime, poichè ne prevede la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Si tratta, quindi, di un provvedimento di notevole complessità - se vogliamo - ma estremamente articolato e preciso.

Per concludere non posso non ricordare che esso segue - nella scorsa legislatura - ad uno studio fatto da una Commissione *ad hoc* nominata dal Ministero per la funzione pubblica nel 1980, quindi si tratta di un disegno di legge che viene esaminato dopo una elaborazione svolta da tecnici e da studiosi di alta competenza. I suggerimenti di questa Commissione, poi, sono stati accolti in un primo tempo nella scorsa legislatura e sono stati ripresentati, quindi, in quella attuale.

LEONE. Intanto, con il passare del tempo, si modificano le condizioni sulle quali quei tecnici si erano pronunciati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Questo accade ogni giorno in tutta la nostra sventurata produzione legislativa. In questo campo, però, poichè si tratta dell'acquisizione di un'esperienza pluridecennale che proviene dal 1800 (perchè alcune delle prescrizioni che vengono modificate risalgono ad un secolo addietro, mentre altre soltanto a 50-60 anni fa) forse quello che è accaduto nel frattempo non è così decisivo per modificare quei suggerimenti. Faccio anche presente che il Governo ha proposto alcuni emendamenti a carattere prevalentemente tecnico.

Poichè, in linea di massima, il sottoscritto relatore ritiene plausibili tali emendamenti, questo comporterà il ritorno del provvedimento alla Camera dei deputati. Questa, dunque, è un'altra ragione che suggerisce un esame il più sollecito possibile di questo disegno di legge.

LEONE. Aspetto la riforma dei «Quaranta».

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La Commissione dei «Quaranta» (a parte tutto quello che si può dire e che lei ha già efficacemente espresso con una frase plastica e terribilmente critica nel corso di una delle nostre sedute) ha convenuto che tutto il materiale (che riguarda anche materia costituzionale, come certamente è la pubblicazione delle leggi) che è già in corso di espletamento presso le Camere debba continuare ad avere il suo *iter* regolare, poichè essa non intende intervenire su proposte di questo tipo.

LEONE. Si tratta di un auspicio del Presidente, onorevole Bozzi, che personalmente condivido.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Esprimerò qualche valutazione generale su questo disegno di legge che ha una storia che è opportuno conoscere per capire fino in fondo la sua importanza e l'estrema novità.

Si tratta di un provvedimento che - come è stato già detto dal relatore - fa seguito ad un altro disegno di legge molto, ma molto simile, presentato nella scorsa legislatura (mentre era Presidente del Consiglio il senatore Spadolini e Ministro di grazia e giustizia l'onorevole Darida) e già approvato dalla nostra Commissione, relatore il senatore Santalco.

Il disegno di legge attuale, però, pur seguendo nell'impianto il testo presentato nella scorsa legislatura, contiene alcune modifiche. Infatti il testo precedente, formato da un certo numero di articoli, venne arricchito da altri due articoli in sede di Commissione. Poi c'è stata l'interruzione della legislatura ed ora, l'attuale disegno di legge, formulato dal Presidente del Consiglio, onorevole Craxi, ci perviene dalla Camera dei deputati con nuove modifiche riguardano l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3. C'è, poi, un articolo 4 assolutamente nuovo, cosicché oggi gli articoli sono diventati 13, inoltre sono stati modificati anche gli articoli 11 (*ex 10*) e 13 (*ex 12*).

Questa improvvisa attenzione dedicata, sullo scorcio della passata legislatura e all'inizio di quella attuale a questo problema, fa seguito ai lavori di una Commissione interessata alla revisione di una disciplina che riguarda sia l'inserzione e la pubblicazione di leggi e decreti nella Raccolta ufficiale, sia la materia della pubblicazione di leggi, decreti ed altri atti nella *Gazzetta Ufficiale*. Tale Commissione, dopo aver lavorato intensamente, propose un testo dal quale sia il testo firmato dal presidente Spadolini (nella passata legislatura), sia il testo attuale, divergono in qualche parte.

Si deve tener conto, inoltre, che prima dei lavori di questa Commissione di studio (incaricata durante la passata legislatura), c'erano già stati dei lavori in un'altra sede, la Commissione Giannini, risalendo al 1980. Infine si deve tener presente - per capire la dignità e la profondità della materia - che nel corso di precedenti legislature (nella prima legislatura, con un *iter* abbastanza avanzato, poi interrotto; nel 1970 e nel 1976) si era cercato di porre mano in qualche modo a questa materia che ha notevole dignità e pone problemi di notevole importanza, prima di tutto perchè ormai è abbastanza diffusa l'esigenza di un aggiornamento dello strumento fonte di cognizione, facendo quindi in modo che non solo gli utenti, non solo gli operatori, ma anche tutti coloro i quali in qualche modo sono destinatari di norme e disposizioni vengano tempestivamente a conoscenza dell'esatto contenuto di tali norme e disposizioni.

Non è senza significato il fatto che, nel testo al nostro esame, si preveda addirittura una utilizzazione notiziale anche della RAI-TV sempre, ripeto, nella linea e nella prospettiva di questo affinamento ed arricchimento degli strumenti di cognizione.

Comunque, prima ancora che un'esigenza di affinamento ed arricchimento degli strumenti di cognizione c'è un'esigenza non dico di semplificazione, ma di chiarezza elaborativa del testo, o dei testi, sia delle norme, sia delle disposizioni.

Ricordo, poi, che in materia, da qualche anno a questa parte, in modo particolare dall'aprile del 1981, c'è la prassi dei cosiddetti testi coordinati, i quali sono stati introdotti nella pratica e nell'ordinamento per l'esigenza di collezionare una serie di articoli e di disposizioni

collocati in vari strumenti normativi e di difficile lettura. L'esigenza del testo coordinato, che era stata oggetto addirittura di una circolare, quella del 3 settembre 1981 dell'allora Presidenza del Consiglio, si è poi ulteriormente accresciuta con la pratica del testo coordinato non più di norme sparse in diversi strumenti normativi, ma di quella specifica fonte costituita dalla presentazione di un decreto-legge modificato in sede di conversione.

Quindi, dal punto di vista notiziale, oggi disponiamo di una serie di strumenti che abbisognano di una disciplina, di una specifica normativa, anche perchè, perdurando la situazione attuale, vi sono rischi di ambiguità cui occorre assolutamente porre rimedio. Non si riesce, ad esempio, ancora a capire, nonostante l'esistenza di tali circolari, se l'ufficio del ministero deputato alla elaborazione di questi testi coordinati debba essere l'ufficio legislativo o l'ufficio pubblicazione leggi e decreti.

Inoltre, resta sempre aperto il problema del valore che questi testi coordinati, sia pure a livello di fonti di cognizione, dovrebbe avere, tanto che oggi, in base alla disciplina fondata sulla circolare, in capo a questi testi coordinati, figura l'avvertenza che trattasi di testi di mera compilazione, talchè restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi coordinati e quindi tale problema si porrà in questo disegno di legge, che però limita il principio del coordinamento alla sola materia dei decreti-legge modificati in sede di conversione, non recependo la pratica dei testi coordinati, oggetto della circolare del 3 settembre 1981, poc'anzi richiamata.

Questo sarà pertanto un punto su cui, in sede di esame degli articoli, bisognerà riflettere e si dovrà poi risolvere, in quella sede, la questione se mantenere o meno l'avvertenza riguardante l'invarianza del valore e dell'efficacia degli atti normativi siffattamente coordinati.

Quindi, la materia ha grande dignità e l'esigenza di introdurre tempestivamente nell'ordinamento tale strumento è assai sentita e condivisa da tutti. Vi è tuttavia il problema di vedere se, premuti della fretta, sia opportuno non sacrificare, sia pure in sede di seconda lettura, qualche altra modificazione nella logica di un ulteriore recepimento dei lavori della Commissione di studio, in base a cui poi è stato licenziato dal Presidente del Consiglio l'attuale disegno di legge, come prima ho ricordato.

Fatta questa premessa di carattere generale, dichiarando che l'adesione del nostro Gruppo al disegno di legge in discussione è senza alcuna riserva mentale - e se vi sarà qualche emendamento, questo si muoverà nella logica dell'esigenza di rinnovare e riordinare un materiale normativo che, per un verso, risale al 1923 e, per l'altro al 1931 - vorrei far presente che vi è qualche problema da affrontare sia per quanto riguarda la pubblicità cosiddetta necessaria sia per quanto riguarda la pubblicità notiziale, alla quale si fa ampio spazio in questo disegno di legge.

Per quanto attiene alla pubblicità necessaria, va ricordato che questa materia non è coperta da riserva costituzionale, anche se la Costituzione fa espresso riferimento all'istituto della pubblicazione delle leggi e dei decreti negli articoli 73 e 77. Tuttavia, la pubblicità necessaria è materia che abbisogna di qualche chiarimento; uno, ad

esempio, riguarda l'opportunità o meno di determinare temporalmente l'espressione «subito dopo», di cui all'articolo 73 della Costituzione, per quanto concerne la *vacatio* tra promulgazione e pubblicazione. In pratica, tale espressione, non essendo quantificata, può lasciare spazio, in senso buono, ad una politica della pubblicazione che, se è positiva sotto certi aspetti (e cito la *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto come splendido esempio di politica della pubblicazione, essendovi quattro atti normativi in materia di riforma della procedura penale e civile; tuttavia e già la Commissione di studio lo aveva osservato, fin dalla prima legislatura o, comunque, in quei tentativi normativi del 1960 e del 1976 vi è un riferimento, a questo problema), non lo è per altri versi in quanto vi è il pericolo che tale politica presenti aspetti di ambiguità, nel senso che, magari non volendolo, si sconvolga o non si segua la cronologia vuoi dell'esternazione, per chi dà rilievo a questa, vuoi della pubblicazione, per chi dà rilievo alla pubblicazione, degli atti normativi. Intendo dire che, esternati, cioè approvati dal Parlamento, uno o più atti normativi con una determinata cronologia, sarebbe opportuno, secondo alcuni - ma pongo questo problema - che questa medesima cronologia venisse rispettata in sede di pubblicazione. L'altro aspetto che attiene alla pubblicazione necessaria è quello relativo allo strumento della *Gazzetta Ufficiale*.

Con questo disegno di legge si pone finalmente una pietra su tutte le discussioni che per molto tempo si sono avute in merito alla cosiddetta doppia pubblicazione, cioè alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dopo l'inserzione nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi», discussioni che appunto con questo provvedimento vengono definitivamente eliminate, posto che, pur mantenendo l'inserzione e la pubblicazione nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi» è detto chiaramente, si evince che il *dies a quo* per la *vacatio* parte dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Vi è però il problema della data della *Gazzetta Ufficiale*, e questo è stato osservato dalla Commissione di studio. È pacifico che la stampa della *Gazzetta Ufficiale* è ultimata nel pomeriggio di un certo giorno e che il giorno successivo essa è messa in distribuzione; inoltre, vi è il problema del giorno festivo intermedio. Ora, può darsi che si verifichi l'entrata in vigore, ove non vi sia *vacatio*, di un atto normativo prima ancora che lo strumento di pubblicità necessaria pervenga all'ufficio; è evidente comunque che vi è lo slittamento di un giorno.

La Commissione di studio aveva proposto, come semplice *escamotage*, la postdatazione, cioè che la «Gazzetta Ufficiale» avesse la data non del pomeriggio di ultimazione ma del giorno successivo; e concludo sulla pubblicità necessaria.

Vorrei, comunque, avvertire che non sono improvvisazioni quelle di cui sto parlando bensì richiami a proposte già formulate dalla Commissione di studio.

Per quanto riguarda la pubblicità notiziale, la pubblicità di atti la cui efficacia prescinde dalla pubblicità, parlo di atti amministrativi, siano o meno di contenuto generale, uno dei problemi che si pone è quello relativo alle circolari.

È pur vero che potrebbe già desumersi dall'ordinamento vigente che le circolari e le direttive applicative di atti normativi debbano essere

pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale», ... come pubblicità notiziale integrativa dell'efficacia dal punto di vista quanto meno operativo, in riferimento ai destinatari ma anche ai pubblici uffici.

Nella situazione attuale il tutto era abbastanza ambiguo se è vero che c'era stato bisogno di una espressa circolare dell'allora Presidente del Consiglio al fine di ottenere, sulla Gazzetta Ufficiale, la pubblicazione per intero delle circolari e delle direttive alle quali faccio riferimento. Nel testo che è oggi al nostro esame si potrebbe ulteriormente precisare questo aspetto, introducendo (anche qui - ripeto - suggerimento della Commissione di studio) cioè una clausola in forza della quale siano inopponibili ai destinatari, e comunque tali da non poter essere fondamento di attività amministrative, circolari e/o direttive delle quali non sia stata fatta pubblicazione notiziale nella Gazzetta ufficiale.

Mi limito a queste tre o quattro osservazioni di carattere generale per ciò che riguarda eventuali o possibili osservazioni e riflessioni in sede di articolato, concludendo nel senso che appare opportuno anche per noi, per il nostro Gruppo, approvare quanto prima questo disegno di legge in quanto ne apprezziamo le finalità e i contenuti. Tuttavia sottolineiamo la necessità di valutare fino in fondo se si debba arretrare il fronte alla prospettiva di un ritorno alla Camera dei deputati oppure se sia opportuno introdurre qualche modificazione che vada nel senso e nella logica di alcune osservazioni della Commissione di studio delle quali il disegno di legge non ha tenuto conto, secondo il nostro parere.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Onorevoli colleghi, chiusasi la discussione generale, non posso che prendere atto con piacere, visto che la mia relazione era favorevole all'approvazione del disegno di legge, dell'esplicita adesione del Gruppo dei senatori comunisti espressa dal senatore Battello e della implicita adesione di altri Gruppi parlamentari, in quanto non si è registrata alcuna voce dissenziente.

Sono ancora aperti gli spazi per la presentazione di eventuali emendamenti, che finora sono stati presentati soltanto dal Governo. Vorrei sapere dagli onorevoli senatori, dopo aver sentito l'esposizione del Ministro della giustizia, e non vi è alcuna obiezione al passaggio all'esame degli articoli.

**MARTINAZZOLI**, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che sia opportuno, a questo punto, proporre qualche variazione radicale del contenuto del disegno di legge. Ritengo anch'io che sia sufficiente limitarsi, tanto più dopo la relazione del Presidente, a sottolineare l'estrema importanza di questo gesto legislativo in quanto troppo spesso, sollecitati e coinvolti da un'urgenza e da una provocazione eccessive della realtà, rischiamo di dimenticare alcuni strumenti basilari di una corretta elaborazione normativa. Ritengo che il tema della pubblicità e delle leggi sia un argomento sotto questo aspetto tutt'altro che trascurabile, tanto più dovendo por mano alla ridefinizione di moduli e di sistemi spesso



crystallizzati e sovrapposti. In questo senso non posso non apprezzare la valutazione positiva che è venuta prima dal presidente Vassalli e quella esposta adesso dal senatore Battello in ordine all'impianto complessivo del testo proposto.

Fatti questi chiarimenti, vorrei soltanto aggiungere che il Governo ha presentato alcuni emendamenti che, se non ricordo male, in sostanza sono correttivi di operazioni di manipolazione apportate dalla Camera dei deputati sul testo governativo, le quali ci sono sembrate in parte tecnicamente non corrette ed in parte non accettabili sotto il profilo dei tempi di attuazione diversi da quelli che erano stati prospettati dal progetto originario.

Signor Presidente, vorrei fare un'ultima avvertenza riferendomi soprattutto al senatore Battello. Il provvedimento al nostro esame coinvolge una materia che ha aspetti e complessità notevoli e sulla quale peraltro il Ministro della giustizia non potrebbe da solo, senza un'attenta concertazione con la Presidenza del Consiglio, assumere posizione in ordine ad eventuali emendamenti presentati dai senatori. Quindi vorrei chiarire che, pur non essendoci alcuna reticenza od ostilità sulla congettura del senatore Battello, se quest'ultima comportasse (come immagino sia possibile) la cristallizzazione di proposte in alcuni emendamenti, non mi sentirei di esprimere, magari improvvisando, un parere su queste proposte, ma dovrei chiedere un minimo di tempo per una più accurata riflessione.

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Il disegno di legge al nostro esame è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, per cui mi sembra pertinente la posizione assunta dal ministro Martinazzoli.

**BATTELLO.** Signor Presidente, prima di passare all'esame degli articoli, volevo sapere se nel caso in cui il nostro Gruppo presentasse quattro emendamenti, verrebbero sconvolti i lavori e i tempi tecnici dell'esame di questo provvedimento da parte della nostra Commissione.

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Non verrebbero sconvolti ma bisognerebbe chiamare l'onorevole Amato in quanto è necessaria la presenza di un rappresentante della Presidenza del Consiglio.

**MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia.** Penso che tutti abbiamo interesse ad approvare al più presto questo provvedimento. Sta di fatto che secondo noi il testo del disegno di legge dovrà ritornare alla Camera dei deputati nel caso in cui vengano accolti gli emendamenti del Governo.

**BATTELLO.** Quindi alla Camera dei deputati torna di sicuro se passano gli emendamenti del Governo, per cui con la presentazione dei nostri emendamenti non verrebbero sconvolti i lavori e i tempi tecnici.

**PRESIDENTE, relatore alla Commissione.** Proporrei allora di rinviare l'esame di questo disegno di legge.

Senatore Battello quando intendete presentare gli emendamenti?

BATTELLO. Possiamo presentarli anche nella tarda mattinata di oggi.

MARTINAZZOLI, *ministro di grazia e giustizia*. Pregherei l'onorevole Battello di presentarli tempestivamente rispetto alla seduta successiva.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Cercheremo di farli avere al più presto sia all'onorevole ministro Martinazzoli sia al sottosegretario della Presidenza del Consiglio che verrà invitato ad intervenire nella prossima seduta o a farci pervenire le sue osservazioni.

Poichè non si fanno osservazioni l'esame degli articoli è rinviato alla prossima seduta, in attesa della presentazione degli emendamenti annunciati da parte del Gruppo comunista, che ci ha assicurato di farceli pervenire nel più breve tempo possibile.

LEONE. Chiedo che sia messo a verbale che, a mio avviso, chiusa la discussione generale non si possono presentare emendamenti.

Chiedo, quindi, che si proceda con l'esame e la votazione degli articoli.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. La sua richiesta verrà messa a verbale ma mi sembra che, se noi accogliessimo tale richiesta, verrebbe a mutarsi una nostra prassi, che può anche essere sbagliata, e potremmo rivederla perchè l'urgenza dei lavori parlamentari potrebbe portarci a questa revisione, però derogherei ad una prassi seguita generalmente da tutte le Commissioni, non soltanto dalla nostra.

Non facendosi altre osservazioni, resta pertanto stabilito il rinvio del seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

**«Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale» (285)**, d'iniziativa del senatore Benedetti ed altri senatori (Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del regolamento) (Rinvio del seguito della discussione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modificazione delle forme di giuramento previste dagli articoli 238 e 251 del codice di procedura civile e dagli articoli 142, 316, 329 e 449 del codice di procedura penale», d'iniziativa dei senatori Benedetti, Perna, Ricci, Tedesco Tatò, Pecchioli, Battello, Martorelli, Salvato, Chiarante, Maffioletti, De Sabbata, Procacci e Urbani.

Mi permetto di ricordare che l'esame del citato disegno di legge è già stato molto approfondito nella seduta dell'8 febbraio scorso; peraltro era stata sollevata, al termine di quell'esame, una riserva da parte del Gruppo della Democrazia cristiana, che avrebbe dovuto, in seguito, essere sciolta.

Questo disegno di legge è stato inserito nell'ordine del giorno della prima seduta post-estiva, perchè si tratta di un provvedimento di vecchia data e sul quale ogni riserva dovrebbe ormai essere sciolta.

Faccio comunque presente alla Commissione, che il rinvio dell'esame del provvedimento si rende necessario solo e soltanto in considerazione dell'assenza del relatore. Inoltre tengo a precisare che inserirò costantemente questo disegno di legge nell'ordine del giorno dei nostri lavori, perchè si tratta di un provvedimento che attende da molto tempo, che è stato ampiamente discusso e sul quale, ripeto, ogni riserva dovrebbe già essere sciolta.

Non facendosi osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,40.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO